

# LA RESPONSABILITA' DELL'OPERATORE CHE ACCEDE ALLE ABITAZIONI E RILEVA PROBLEMATICHE INERENTI ALLA SICUREZZA

Fulvio ROCCO

Magistrato del T.A.R. per il Veneto

Già professore a contratto di diritto pubblico e di diritto sanitario presso l'Università degli Studi di Trieste

## SOMMARIO:

1. **Una premessa lunga ma necessaria: i contenuti fondamentali della L. 5 marzo 1990 n. 46 e delle sue disposizioni applicative.**
2. **Segue: la "ricodificazione" del "sistema" della L. 46 del 1990 nelle disposizioni contenute nell'art. 107 e ss. del T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.**
3. **La previsione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, del D.L. 203 del 2005 convertito con modificazioni in L. 248 del 2005 e il superamento del "sistema" della L. 46 del 1990.**
4. **L'emanazione del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e della circolare applicativa dd. 26 marzo 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico. I problemi aperti.**
5. **Le conclusioni in ordine alla responsabilità dell'operatore che accede alle abitazioni e rileva problematiche inerenti alla sicurezza.**

1. Con L. 5 marzo 1990 n. 46, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1990 n. 59 ed entrata in vigore il giorno successivo, è stata introdotta nel nostro ordinamento una disciplina sulla sicurezza sui seguenti "impianti relativi agli edifici ad uso civile"(cfr. art. 1 L. cit.):

a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore <sup>1</sup>;

b) impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

c) impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

d) impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;

e) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore (1:/// d.p.r. 13 maggio 1998, n. 218);

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) impianti di protezione antincendio.

L'art. 2 della L. 46 del 1990 affermava, al comma 1, che "sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti" anzidetti "tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al R.D. 20 settembre 1934 n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443".

---

<sup>1</sup> A' sensi dell'art. 1, comma 2, della medesima L. 46 del 1990, la disciplina contemplata dalla legge stessa in materia di sicurezza degli "impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore" è pure estesa agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.

Va da subito precisato che tale disposizione è stata innovata dalla legislazione susseguentemente intervenuta.

Infatti, all'epoca dell'entrata in vigore della L. 46 del 1990, ai sensi dell'art. 47 e ss. del R.D. 2011 del 1934, ogni attività industriale, commerciale o agricola doveva essere iscritta nell'apposito albo detenuto presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel mentre per quanto atteneva alle imprese artigiane, rientranti nelle previsioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della predetta L. 443 del 1985, era stato istituito, sempre presso le Camere di commercio, un registro separato.

Oggi, viceversa, ferma restando la perdurante vigenza dell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla L. 443 del 1985, assume esclusivo rilievo, in luogo del predetto registro di cui all'art. 47 e ss. del R.D. 2011 del 1934, l'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. 29 dicembre 1993 n. 580 e al D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581 e successive modifiche ed integrazioni, detenuto sempre dalle Camere di commercio in attuazione a quanto disposto dall'art. 2188 c.c.<sup>2</sup>.

Qui - tuttavia - importa soprattutto rilevare che l'esercizio delle predette attività di "installazione", "trasformazione", "ampliamento" e "manutenzione" degli impianti dianzi elencati è comunque subordinato, a' sensi dell'art. 2, comma 2, della L. 46 del 1990, al possesso di particolari "requisiti tecnico-professionali" da parte del titolare dell'impresa, il quale peraltro, "qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività" medesime "un responsabile tecnico che abbia tali requisiti".

L'art. 3 della L. 46 del 1990 contemplava, quindi, i seguenti requisiti tecnico-professionali:

a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;

b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore degli impianti in questione, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti in questione<sup>3</sup>.

L'art. 10 della L. 46 del 1990 affermava, quindi, che "il committente dei lavori o il proprietario sono tenuti ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti" di cui trattasi alle imprese abilitate secondo quanto testé riferito.

---

<sup>2</sup> Il testo dell'art. 2188 c.c. è il seguente: "È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge. Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. Il registro è pubblico".

<sup>3</sup> Su tale disciplina è intervenuta la circolare del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato n. 3307/C dd. 5 marzo 1993, nonché la nota Prot. n. 2128 dd. 20 luglio 1990 del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale per l'Industria Tecnica – Div. IV e la nota Prot. n. 5865/C1/1 dd. 27 giugno 1990 del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale dell'Istruzione Professionale – Div. III – Sez. III. Tutti tali provvedimenti sono riportati e commentati da Cfr. L. GUFFANTI e D. TASSAN MARZOCCO, in *Commento all'art. 109 del T.U. 6 giugno 2001 n. 380*, in *Testo Unico dell'Edilizia – Commento al D.P.R. 6 giugno 2002 n. 380*, a cura di V. ITALIA, cit., pag. 774 e ss.

L'art. 6 della stessa legge disponeva – altresì - che se le dimensioni degli impianti erano superiori ai limiti indicati nel regolamento di attuazione della legge stessa, era obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento:

1) degli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore<sup>4</sup>;

2) degli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

3) degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

4) degli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore:

5) degli impianti di protezione antincendio.

Il progetto doveva essere depositato presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione, se ciò era previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ovvero presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non fosse soggetto per legge ad approvazione.

Non erano, viceversa, assoggettati all'obbligo di progettazione da parte di professionisti iscritti agli ordini professionali gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore, nonché gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili.

L'art. 7 della L. 46 del 1990 disponeva che “le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte”, precisando – altresì - che “si considerano costruiti a regola d'arte i materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia” e che, “in particolare, gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalente.

Il comma 3 dello stesso articolo disponeva, quindi, che “tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo”.

Tale termine, già differito al 31 dicembre 1996 dall'art. 4 della L. 5 gennaio 1996, n. 25, è stato ulteriormente differito al 31 dicembre 1998 per effetto dell'art. 31 della L. 7 agosto 1997 n. 266, limitatamente agli edifici adibiti ad uso civile

Ai sensi dell'art. 9 della L. 46 del 1990, “al termine dei lavori l'impresa installatrice” era “tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, devono costituire “parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all'articolo 6” della medesima legge.

L'art. 11, a sua volta, disponeva che il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità poteva avvenire soltanto dopo l'acquisizione “della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti”.

---

<sup>4</sup> Il relativo obbligo, per quanto già ricordato alla nota 1, esteso anche ai progetti riguardanti gli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.

Va comunque evidenziato che, ai sensi dell'art. 13 della medesima L. 46 del 1990, qualora nuovi impianti – con esclusione di tra quelli di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili - erano installati in edifici per i quali era già stato rilasciato il certificato di abitabilità, l'impresa installatrice doveva “depositare presso il Comune, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione della legge”.

Il comma 2 dello stesso art. 13 precisava – altresì – che “in caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto”, si riferivano “alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento” e che nella conseguente relazione di conformità degli impianti, da redigersi a' sensi dell'anzidetto articolo 9 doveva “essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti”.

L'art. 12 della L. 46 del 1990 recava una disciplina agevolatoria, in quanto testualmente escludeva “dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo” di affidamento alle imprese abilitate, “i lavori aventi per oggetto “l'ordinaria manutenzione degli impianti” in questione, ed escludeva – altresì – “dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari”, fermo peraltro restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9.

L'art. 14 della L. 46 del 1990 disponeva che “per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i Comuni, le Unità sanitarie locali, i Comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) <sup>5</sup>”, hanno facoltà di avvalersi della collaborazione di liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione della stessa legge.

Inoltre, si disponeva che “il certificato di collaudo” doveva “essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta”.

L'art. 15 della L. 46 del 1990 rinviava, quindi, ad un regolamento di attuazione della legge stessa, nel quale dovevano essere “precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo 6 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza”.

L'art. 16 della L. 46 del 1990 disponeva – altresì – al comma 1 che “alla violazione di quanto previsto dall'articolo 10” della legge stessa (ossia l'obbligo di affidamento dei lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui trattasi alle imprese abilitate) consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila”, nel mentre, “alla violazione delle altre norme della presente legge conseguiva, secondo le modalità previste” dal predetto “regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni”; a' sensi del comma 2, si rinviava al

---

<sup>5</sup> Come è ben noto, le Unità sanitarie locali sono divenute Aziende sanitarie per effetto dell'art. 3 del D.L.vo 30 dicembre 1999 n. 502 e successive modifiche. L'ISPESL (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro),

L'ISPESL, viceversa, a' sensi dell'art. 1 del D.P.R. 4 dicembre 2002 n. 303, è organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, del quale il Ministero della salute, le regioni e, tramite queste, le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente. L'ISPESL - sottoposto alla vigilanza del Ministro della salute - esercita funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico; in particolare, svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo, di formazione e di informazione per quanto concerne la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro; l'art. 9 del D.L.vo 9 ottobre 1999 n. 419, a sua volta, afferma che l'ISPESL “è centro di riferimento nazionale di informazione, documentazione, ricerca, sperimentazione, controllo e formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro”.

medesimo regolamento di attuazione al fine della determinazione delle modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di rispettiva iscrizione e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, da applicarsi comunque dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché degli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative predette.

L'art. 17 della L. 46 del 1990 recava, quindi, una "norma di chiusura", in forza della quale "i Comuni e le Regioni" erano "tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge".

Successivamente, sono state emanate talune disposizioni regolamentari di attuazione della L. 46 del 1990.

Con D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447 è stato dapprima approvato un primo "Regolamento di attuazione della L. 5 marzo 1990, n. 46 in materia di sicurezza degli impianti".

Nel preambolo di tale provvedimento è espressamente richiamato l'art. 15 della medesima L. 46 del 1990, il quale – come si è detto innanzi – aveva individuato i limiti di tale disciplina di attuazione.

L'art. 1 della fonte regolamentare dettagliava ulteriormente le definizioni degli impianti assoggettati al regime della L. 46 del 1990, affermando che "per edifici adibiti ad uso civile, ai fini del comma 1 dell'art. 1 della L. 5 marzo 1990, n. 46," si intendevano "le unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili"; inoltre, erano assoggettati allo stesso regime, per quanto concerne i soli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a ), della medesima legge, anche gli edifici adibiti a sede di società, ad attività industriale, commerciale o agricola o comunque di produzione o di intermediazione di beni o servizi, gli edifici di culto, nonché gli immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalità, dello Stato o di enti pubblici territoriali istituzionali o economici.

Sempre secondo l'art. 1 del regolamento, "per impianti di utilizzazione dell'energia elettrica" si intendevano "i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere".

Nell'ambito degli impianti elettrici rientravano "anche quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati ad impianti elettrici posti all'interno", e "gli impianti luminosi pubblicitari ... qualora .... collegati ad impianti elettrici posti all'interno"; si precisava anche che "per impianto radiotelevisivo ed elettronico" si intendeva la parte comprendente tutte le componenti necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa funzionanti in bassissima tensione, mentre tutte le componenti funzionanti a tensione di rete nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico".

Per gli impianti telefonici interni collegati alla rete pubblica, seguiva invece ad applicarsi il decreto 4 ottobre 1982 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 1983, "con riferimento all'autorizzazione, all'installazione e agli ampliamenti degli impianti stessi".

L'art. 1 del regolamento chiariva pure che "per impianto del gas a valle del punto di consegna" si intendeva "l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal medesimo punto di consegna all'apparecchio utilizzatore, l'installazione ed i collegamenti del medesimo, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione", nel mentre "per impianti di protezione antincendio" si intendevano "gli idranti, gli impianti di spegnimento di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevamento di gas, fumo e incendio".

L'art. 2 del regolamento affermava che con la dizione "alle dirette dipendenze di un'impresa del settore" di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), della legge doveva intendersi "non solo il rapporto

di lavoro subordinato ma altresì ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari”.

L'art. 4 del regolamento dettava disposizioni in materia di redazione dei progetti di cui all'art. 6 della legge, precisando che essa era “obbligatoria per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento dei seguenti impianti:

a) per gli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) , della legge, per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6 kW e per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori;

b) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 2, della legge relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 mq;

c) per gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l'unità immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio;

d) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) , della legge, per gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in edifici con volume superiore a 200 mc e con un'altezza superiore a 5 metri;

e) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge, per le canne fumarie collettive ramificate, nonché per gli impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigororie/ora;

f) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), della legge, per il trasporto e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi;

g) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), della legge, qualora siano inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10”.

Sempre secondo l'art. 4 del regolamento, i progetti dovevano “contenere gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare”.

Nello stesso articolo si affermava pure che si consideravano “redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati in conformità alle indicazioni delle guide dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del CEI”, precisando che, qualora l'impianto a base di progetto fosse “variato in opera, il progetto presentato” doveva “essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante tali varianti in corso d'opera, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore deve fare riferimento nella sua dichiarazione di conformità”.

L'art. 5 del regolamento recava disposizioni in materia di “installazione degli impianti”, ribadendo che i materiali e i componenti costruiti secondo le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, nonché nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza, si consideravano costruiti a regola d'arte.

Si intendevano - altresì - costruiti a regola d'arte i materiali ed i componenti elettrici dotati di certificati o attestati di conformità alle norme armonizzate previste dalla L. 18 ottobre 1977 n. 791, o dotati altresì di marchi di cui all'allegato IV del decreto del Ministero dell'industria, del

commercio e dell'artigianato 13 giugno 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1989.

Gli impianti realizzati in conformità alle norme tecniche dell'UNI e del CEI, nonché alla legislazione tecnica vigente si intendevano, comunque, “costruiti a regola d'arte”.

Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti non fossero state seguite le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, l'installatore doveva indicare nella dichiarazione di conformità la norma di buona tecnica adottata: e in tale ipotesi si consideravano a regola d'arte i materiali, componenti ed impianti per il cui uso o la cui realizzazione siano state rispettate le normative emanate dagli organismi di normalizzazione di cui all'allegato II della direttiva n. 83/189/CEE, sempreché tali norme avessero garantito un livello di sicurezza equivalente.

Per gli interruttori differenziali ad alta sensibilità si intendevano quelli aventi corrente differenziale nominale non superiore ad 1A; gli impianti elettrici dovevano essere dotati di interruttori differenziali con il livello di sensibilità più idoneo ai fini della sicurezza nell'ambiente da proteggere e tale da consentire un regolare funzionamento degli stessi, con la precisazione che “per sistemi di protezione equivalente ai fini del comma 2 dell'art. 7 della legge”, si intendeva “ogni sistema di protezione previsto dalle norme CEI contro i contatti indiretti” e che “con riferimento alle attività produttive”, trovava applicazione “l'elenco delle norme generali di sicurezza riportate nell'art. 1 del D.P.C.M. 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989”.

E' importante rimarcare che ai sensi del comma 8 dello stesso art. 5 “per l'adeguamento degli impianti già realizzati alla data di entrata in vigore della legge è consentita una suddivisione dei lavori in fasi operative purché l'adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio previsto dalla legge, vengano rispettati i principi di progettazione obbligatoria con riferimento alla globalità dei lavori e venga rilasciata per ciascuna fase la dichiarazione di conformità che ne attesti l'autonoma funzionalità e la sicurezza. Si considerano comunque adeguati gli impianti elettrici preesistenti che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, posti all'origine dell'impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA”.

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento, “l'UNI ed il CEI svolgono l'attività di elaborazione di specifiche tecniche per la salvaguardia della sicurezza di cui all'art. 7 della legge, anche sulla base di indicazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale della produzione industriale e di osservazioni della commissione permanente di cui all'art. 15, comma 2, della legge ed inviano semestralmente alla Direzione generale predetta la descrizione dei lavori svolti in tale settore, per l'attribuzione delle somme, di cui all'art. 8 della legge, che verranno erogate secondo criteri da determinarsi con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro”.

L'art. 7 del regolamento disponeva che “la dichiarazione di conformità viene resa sulla base di modelli predisposti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'UNI e il CEI”.

L'art. 8 del regolamento disponeva invece che per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato seguitavano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 5 della L. 24 ottobre 1942, n. 1415”, nel mentre per “interventi di ordinaria manutenzione degli impianti” si intendevano “tutti quelli finalizzati a contenere il degrado normale d'uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura essenziale dell'impianto o la loro destinazione d'uso”.

Il susseguente art. 9, recante disposizioni in materia di verifiche degli impianti, disponeva che per l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 14 della legge”, le Amministrazioni interessate effettuavano la scelta del libero professionista nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le Camere di commercio e comprendenti più sezioni secondo le rispettive competenze.

Tali elenchi dovevano essere formati annualmente sulla base di documentata domanda di iscrizione e approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli ordini e i collegi professionali, dovevano essere adottati schemi uniformi di elenchi e di sezioni a cui dovranno adeguarsi gli elenchi e le sezioni predisposti dalle Camere di commercio.

Va da subito rilevato che a' sensi del comma 3 del medesimo art. 9, "i soggetti direttamente obbligati ad ottemperare a quanto previsto dalla legge devono conservare tutta la documentazione amministrativa e tecnica e consegnarla all'avente causa in caso di trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo, nonché devono darne copia alla persona che utilizza i locali".

Inoltre, ai sensi del susseguente comma 4, "all'atto della costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge, il committente o il proprietario affiggono ben visibile un cartello che, oltre ad indicare gli estremi della concessione edilizia ed informazioni relative alla parte edile, deve riportare il nome dell'installatore dell'impianto o degli impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti".

Da ultimo, l'art.10 del regolamento recava la disciplina attuativa in materia di sanzioni contemplate dalla legge.

In tal senso, si disponeva ivi che "le sanzioni amministrative di cui all'art. 16, comma 1, della legge, vengono determinate nella misura variabile tra il minimo e il massimo, con riferimento alla entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione. Le sanzioni amministrative sono aggiornate ogni cinque anni con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base dell'evoluzione tecnologica in materia di prevenzione e sicurezza e della svalutazione monetaria.

Le violazioni della legge accertate, mediante verifica o in qualunque altro modo, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla commissione di cui all'art. 4 della legge, competente per territorio, che provvede all'iscrizione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle ditte in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale. La violazione reiterata per più di tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi. Dopo la terza violazione delle norme riguardanti la progettazione e i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA)".

Con D.P.R. 18 aprile 1994 n. 392 sono state quindi introdotte ulteriori disposizioni regolamentari aventi per oggetto il procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini dell'installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.

Importa evidenziare che, mediante l'art. 4 di tale regolamento, le verifiche previste dall'articolo 14, comma 1, della L. 46 del 1990 dovevano essere effettuate dai Comuni aventi più di diecimila abitanti nella misura non inferiore al 10% del numero di certificati di abitabilità o agibilità rilasciati annualmente; inoltre, a' sensi del susseguente art. 5 i responsabili degli uffici tecnici delle aziende non installatrici che posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 3 della L. 46 del 1990, e che fossero preposti alla sicurezza e alla realizzazione degli impianti aziendali potevano rilasciare, per tali impianti, la dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 9 della medesima L. 46 del 1990 e dall'art. 7 del D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447.

Rivestiva, inoltre, particolare importanza l'art. 6 del D.P.R. 392 del 1994, in forza del quale per" gli impianti comuni degli edifici di civile abitazione già conformi al dettato della legge al momento della entrata in vigore della medesima, per lavori completati antecedentemente, i responsabili dell'amministrazione degli stessi" avevano la possibilità di "dimostrare l'avvenuto adeguamento



mediante atto di notorietà, sottoscritto davanti ad un pubblico ufficiale, nel quale siano indicati gli adeguamenti effettuati”. La medesima facoltà era – altresì – accordata ai proprietari delle singole unità abitative e che si trovavano in analoghe condizioni: in tal caso la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà assumeva “valore sostitutivo del certificato di conformità” di cui all’art. 9 della L. 46 del 1990.

Ha completato il “sistema” della L. 46 del 1990 l’ulteriore regolamento approvato con D.P.R. 13 maggio 1998 n. 218, recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico.

L’art. 1 disponeva che gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione del gas combustibile, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) , della L. 46 del 1990, a valle del misuratore, o dal punto di consegna nel caso di alimentazione a GPL, esistenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, dovevano rispondere ai requisiti di sicurezza, di cui all'articolo 2, entro il 31 dicembre 1998.

Ai fini della determinazione della data di realizzazione dell'impianto, nell'ambito dei controlli effettuabili al riguardo, doveva farsi riferimento alla data di costruzione degli edifici in cui risultavano installati gli impianti.

Viceversa, per gli impianti realizzati in data successiva a quella dell'edificio, il proprietario poteva attestare la data di realizzazione dell'impianto tramite specifica documentazione o apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

L’art. 2 del medesimo regolamento disponeva, quindi, che l'adeguamento, secondo il criterio di compatibilità con le caratteristiche e le strutture degli edifici esistenti, doveva assicurare, indipendentemente dall'evoluzione dello stato dell'arte e della buona tecnica, successive al 1990, i seguenti requisiti essenziali affinché gli obiettivi della L. 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile, risultassero garantiti in conformità della normativa UNI-CIG, ossia:

a) l'idoneità della ventilazione, adeguata alla potenza termica degli apparecchi installati, in relazione alla tipologia degli apparecchi stessi;

b) l'idoneità della aerazione, negli ambienti dove sono installati gli apparecchi per i quali necessitano tali sistemi;

c) l'efficienza dei sistemi di smaltimento e delle aperture di scarico dei prodotti della combustione, adeguati alla potenza termica degli apparecchi installati;

d) la tenuta degli impianti interni di distribuzione del gas combustibile;

e) la funzionalità e l'esistenza dei dispositivi di controllo fiamma, ove previsti.

A’ sensi dell’art. 3 del medesimo regolamento, le verifiche dei requisiti di sicurezza dovevano rilevare, nel rispetto della normativa UNICIG, quanto segue:

a) negli ambienti, ove sono installati gli apparecchi, doveva essere assicurata la ventilazione in misura adeguata al tipo ed al numero degli apparecchi utilizzatori, allo scopo di garantire l'alimentazione di aria per la combustione, durante il funzionamento degli apparecchi;

b) negli ambienti, ove sono installati gli apparecchi di cottura privi del controllo fiamma o di tipo A, doveva essere assicurata una adeguata aerazione, per garantire il ricambio dell'aria sia per lo smaltimento di prodotti della combustione, sia per evitare la creazione di eventuali miscugli con un tenore pericoloso in gas non combustibili;

c) gli impianti interni, dal misuratore, o dal punto di consegna del GPL, fino agli apparecchi utilizzatori, dovevano essere in grado di superare, con esito positivo, il controllo di tenuta, ivi comprese le tubazioni, gli accessori e il collegamento con gli apparecchi installati. I tubi flessibili devono essere conformi alle norme vigenti ed essere in regola con la data di sostituzione;

d) il sistema di evacuazione dei fumi doveva essere in grado di superare con esito positivo le verifiche di efficacia, con riferimento al tiraggio dei sistemi fumari e all'assenza di rigurgito dei fumi nei locali di installazione;

e) gli apparecchi per la produzione di acqua calda sanitaria o per riscaldamento dovevano essere muniti di dispositivo di controllo che interrompe l'afflusso del gas all'apparecchio stesso, nel caso di spegnimento accidentale delle fiamme dei bruciatori.

Nel medesimo articolo si precisava – altresì – che l'eventuale impiego di dispositivi destinati a contribuire con misure aggiuntive, ma non sostitutive alla sicurezza di impiego del gas combustibile, mediante una funzione di rilevamento e di attivazione dell'intercettazione del gas stesso, in eventi eccezionali non intenzionali, non esonerava dal rispetto di tutti i requisiti sopra richiamati, nel mentre le verifiche, ove siano presenti tali dispositivi, dovevano essere volte anche all'accertamento materiale della specifica funzione svolta.

Inoltre, le modalità per effettuare i controlli e le verifiche atte all'accertamento dei requisiti di sicurezza dovevano essere indicate nelle norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza, pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione - UNI, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. 46 del 1990 ed approvate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a' sensi dell'art. 3 della L. 1083 del 1971.

2. In sede di Testo Unico dell'Edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la disciplina contenuta nella L. 46 del 1990 è stata riprodotta negli artt. 107 – 121 del testo stesso.

Tali nuove disposizioni, in forza della delega conferita al riguardo al Governo a' sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della L. 8 marzo 1999 n. 50 come modificato dall'art. 1 della L. 24 novembre 2000 n. 340, non dovevano assumere una valenza meramente compilatoria del materiale normativo esistente, ma dovevano risultare coordinate con la disciplina legislativa sopravvenuta rispetto all'emanazione della stessa L. 46 del 1990 <sup>6</sup>.

Non si può peraltro affermare che ciò sia avvenuto in modo esaustivo.

In particolare, nell'art. 108 del T.U., riproduttivo del contenuto dell'art. 2 della L. 46 del 1990 in materia di abilitazione delle imprese all'installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti, è stata invero inserita al comma 3 la disciplina di cui all'art. 22 della L. 30 aprile 1999 n. 136, in forza della quale “sono, in ogni caso, abilitate all'esercizio delle attività” in questione “le imprese in possesso di attestazione per le relative categorie rilasciata da una Società organismo di attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34” <sup>7</sup>; ma, come è stato denotato, nello stesso art. 108 si seguita erroneamente a

<sup>6</sup> Cfr. al riguardo quanto osservato da M. BASSANI e V. ITALIA, nel suo commento all'art. 1 del medesimo T.U., in *Testo Unico dell'Edilizia – Commento al D.P.R. 6 giugno 2002 n. 380*, a cura di V. ITALIA cit., pag. 1 e ss.

<sup>7</sup> Secondo quanto disposto dal D.P.R. 34 del 2000, le SOA (Società Organismi di Attestazione) devono essere a loro volta autorizzate ad operare sulla base di una verifica della sussistenza dei requisiti previsti, tra i quali il più importante si identifica nell'indipendenza dai soggetti esecutori. L'autorizzazione è rilasciata dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, già istituita a' sensi dell'art. 4 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 e ora denominata per effetto dell'art. 6 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 “Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.

Secondo quanto segnatamente disposto dall'art. 3 del D.P.R. 34 del 2000, le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione.

Nell'ambito di ciascuna di tali categorie sono quindi individuati otto livelli di qualificazione, a seconda degli importi dei lavori da eseguire.

La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con l'acronimo *OG*, è conseguita comprovando la capacità di svolgere, in proprio o con qualsiasi altro mezzo, l'attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere, ovvero interventi per la cui realizzazione (consistente nel pronto uso da parte del consumatore finale) sia necessaria una pluralità di specifiche lavorazioni.

La qualificazione richiede un'effettiva capacità lavorativa e di organizzazione dei fattori di produzione, una specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative e nella gestione economico-finanziaria, nonché la conoscenza di tutte le regole tecniche ed amministrative che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici.

Ciascuna categoria di opere generali identifica attività di opere non ricomprese nelle altre categorie di opere generali. Per quanto attiene invece alle categorie specializzate, esse sono individuate con l'acronimo *OS*, la relativa qualificazione è conseguita comprovando la capacità di eseguire in proprio l'attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono – di norma – parte del processo di realizzazione di un'opera o di un intervento, e necessitano di una particolare specializzazione e professionalità.

La qualificazione richiede un'effettiva capacità organizzativa e operativa dei fattori di produzione necessari alla completa esecuzione della lavorazione e il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative contemplate dalla disciplina vigente.

presupporre l'iscrizione delle imprese singole o individuali nel registro delle ditte di cui al R.D. 2011 del 1934 o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, anziché nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. 29 dicembre 1993 n. 580 e al D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581<sup>8</sup>.

Va anche rilevato che l'art. 111 del T.U. 380 del 2001, intitolato "Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati", di per sé non riproduceva alcuna disposizione legislativa o regolamentare previgente, ma recava disposizioni nuove e la cui introduzione nell'ordinamento era stata segnatamente indotta dall'esigenza di semplificazione delle procedure.

In forza dell'articolo in esame – recante una disciplina di rango regolamentare – nel caso in cui la normativa vigente richiedesse il certificato di collaudo degli impianti installati il committente era esonerato dall'obbligo di presentazione dei progetti degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 (ossia, tutti gli impianti, esclusi quelli di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili) se, prima dell'inizio dei lavori, avesse dichiarato di volere effettuare il collaudo mediante incarico conferito a professionisti abilitati, non intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, i quali attestavano che i lavori realizzati erano conformi ai progetti approvati e alla normativa vigente in materia.

In questo caso la certificazione redatta veniva trasmessa allo sportello unico a cura del direttore dei lavori.

Restava comunque salvo il potere dell'amministrazione di procedere all'effettuazione dei controlli successivi e di applicare, in caso di falsità delle attestazioni, le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Inoltre, le disposizioni "ricodificate" hanno ridisciplinato, mediante l'art. 117 del nuovo T.U., quanto già disposto dall'art. 13 della L. 46 del 1990 in tema di deposito presso il Comune, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, del progetto di rifacimento dell'impianto e della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo degli impianti installati, con esclusione degli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili: secondo la nuova disciplina tale deposito deve avvenire presso lo sportello unico per le attività edilizie istituito presso il Comune ai sensi dell'art. 5 del medesimo T.U. 380 del 2001.

L'art. 119 del T.U. ha nuovamente previsto l'emanazione di un regolamento attuativo della disciplina "ricodificata" nel T.U. medesimo, recante la precisazione dei "limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo 110" del medesimo T.U. (corrispondente, a sua volta, all'art. 6 della L. 46 del 1990) "e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza".

Va evidenziato, peraltro, che secondo quanto previsto dalla stessa disciplina "ricodificata", alle fonti regolamentari erano devoluti ulteriori spazi di normazione.

Come si è detto innanzi, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L. 46 del 1990, tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della legge stessa dovevano essere adeguati, entro tre anni da tale data – ossia, entro il 13 marzo 1993, a quanto previsto dalla disciplina in essa contenuta; tale termine, già a suo tempo differito al 31 dicembre 1996 per effetto dell'art. 4 della L. 5 gennaio 1996 n. 25, è stato ulteriormente differito al 31 dicembre 1998 per effetto dell'art. 31 della L. 7 agosto 1997, n. 266, limitatamente agli edifici adibiti ad uso civile.

Viceversa, ai sensi dell'art. 112, comma 3, del T.U. 380 del 2001 si disponeva che tutti gli impianti realizzati all'anzidetta data del 13 marzo 1990 dovevano "essere adeguati a quanto previsto" dallo stesso articolo, ossia eseguiti "a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte", considerando "costruiti a regola d'arte ...I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla

---

<sup>8</sup> Cfr. L. GUFFANTI e D. TASSAN MARZOCCO, in *Commento all'art. 108 del T.U. 6 giugno 2001 n. 380*, in *Testo Unico dell'Edilizia – Commento al D.P.R. 6 giugno 2002 n. 380*, a cura di V. ITALIA, cit., pag. 766 e ss.

legislazione tecnica vigente in materia”; e, “in particolare gli impianti elettrici” realizzati alla stessa data del 13 marzo 1990 dovevano “essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti”.

Peraltro, se le disposizioni testé citate facevano ragionevolmente presupporre un obbligo di immediato adeguamento degli impianti di cui trattasi, la lettura del comma 4 dello stesso art. 112 rinviava, di fatto, l’obbligo medesimo ad un provvedimento da emanarsi con decreto del Ministro delle attività produttive, recante – per l’appunto, i “termini e le modalità per l’adeguamento degli impianti” anzidetti.

Per quanto attiene alle sanzioni, l’art. 120 riproduceva il contenuto dell’art. 16 della L. 46 del 1990 attualizzando in Euro i precedenti importi stabiliti in Lire (ossia: una sanzione da amministrativa da €51,00.- a €258,00.- per la violazione dell’obbligo di affidamento dei lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui trattasi alle imprese abilitate, nel mentre per la violazione delle altre disposizioni consegue una sanzione amministrativa da €516,00.- a €5164,00.-) e, conformemente a quanto già disposto dalla disciplina riprodotta ed “attualizzata”, rinviava allo stesso nuovo regolamento contemplato dall’art. 119 per quanto attiene sia alle modalità di irrogazione delle sanzioni pecuniarie, sia alle modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall’albo di rispettiva iscrizione e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché in ordine agli aggiornamenti dell’entità delle sanzioni amministrative predette.

Va anche evidenziato che la previsione di ulteriori disposizioni regolamentari di attuazione della disciplina legislativa “ricodificata” nel T.U. 380 del 2001 non si è accompagnata all’abrogazione delle precedenti disposizioni regolamentari attuative della L. 46 del 1990, le quali pertanto dovevano rimanere vigenti, secondo le intenzioni del legislatore delegato, sino all’emanazione delle nuove fonti regolamentari.

Ma va soprattutto evidenziato che, in realtà, tutta la nuova disciplina, corrispondente al Capo V (“Norme per la sicurezza degli impianti”) della Parte II (“Normativa tecnica per l’edilizia”), in realtà non ha mai trovato pratica applicazione, per quanto si dirà appresso.

3. Il superamento del “sistema” normativo della L. 46 del 1990, ancorché per ampia parte “ricodificato” nel più ampio contesto della disciplina dell’attività edilizia complessivamente normata nel T.U. approvato con D.P.R. 380 del 2001, è stato principalmente indotto sia dall’insufficiente coerenza delle disposizioni finalizzate ad estendere il nuovo regime di sicurezza agli impianti risalenti ad epoca anteriore all’entrata in vigore della stessa L. 46 del 1990, sia dalla carenza della disciplina dei controlli e delle sanzioni predisposta per quanto attiene sia agli impianti realizzati in epoca antecedente all’entrata in vigore della L. 46 del 1990, sia agli impianti realizzati dopo l’entrata in vigore della legge stessa.

Come si è detto innanzi, l’art. 7, comma 3, della L. 46 del 1990 aveva infatti disposto che “tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore” della legge stessa<sup>9</sup> “devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo”, ossia.

Tale termine, già differito al 31 dicembre 1996 dall’art. 4 della L. 5 gennaio 1996, n. 25, era stato ulteriormente differito al 31 dicembre 1998 per effetto dell’art. 31 della L. 7 agosto 1997 n. 266, limitatamente agli edifici adibiti ad uso civile.

Si è visto pure che l’art. 5, comma 8, del D.P.R. 447 del 1991 aveva disposto nel senso che “per l’adeguamento degli impianti già realizzati alla data di entrata in vigore della legge è consentita una suddivisione dei lavori in fasi operative purché l’adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio previsto dalla legge, vengano rispettati i principi di progettazione obbligatoria con riferimento alla globalità dei lavori e venga rilasciata per ciascuna fase la dichiarazione di

<sup>9</sup> Ossia il 13 marzo 1990, essendo stata pubblicata la L. 46 del 1990 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1990 ed essendo stata – per l’appunto – disposta la sua entrata in vigore il giorno successivo, a’ sensi dell’art. 19 della legge stessa.

conformità che ne attesti l'autonoma funzionalità e la sicurezza”, precisando – peraltro – con disposizione di indubbio favore che “si considerano comunque adeguati gli impianti elettrici preesistenti che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, posti all'origine dell'impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA”.

Doveva, dunque, da tutto ciò concludersi che:

1) prima dell'ultima scadenza del 31 dicembre 1998 fissata dal legislatore la messa a norma dell'impianto poteva avvenire, a' sensi dell'art. 5, comma 8, del D.P.R. 447 del 1991 mediante una suddivisione dei lavori in fasi operative purché l'adeguamento complessivo avvenisse entro la scadenza stessa, fossero rispettati i principi di progettazione obbligatoria con riferimento alla globalità dei lavori e fosse rilasciata per ciascuna fase la dichiarazione di conformità che ne attestasse l'autonoma funzionalità e la sicurezza;

2) dopo il 31 dicembre 1998 tutti gli impianti preesistenti alla data del 13 marzo 1990, non ancora adeguati alla L. 46 del 1990, dovevano essere considerati fuori norma, tranne l'ipotesi, testè enunciata, degli impianti elettrici muniti di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, posti all'origine dell'impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA;

3) la circostanza del mancato adeguamento dell'impianto doveva quindi essere sanzionata a' sensi dell'art. 16 della legge stessa, con obbligo immediato di messa a norma e possibile revoca, nel frattempo, dell'abitabilità e agibilità dell'immobile, a' sensi degli artt. 221 e 231 del T.U. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e del D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425, stante il fatto che a' sensi dell'art. 11 della L. 46 del 1990, l'abitabilità e l'agibilità medesime potevano essere assentite soltanto dopo l'acquisizione della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo degli impianti installati.

Come si è detto innanzi, in tale contesto lo *ius superveniens* costituito dalle disposizioni “ricordificate” nell'art. 107 e ss. del T.U. approvato con D.P.R. 380 del 2001 aveva di per sé contemplato all'art. 112, comma 4, l'emanazione di ulteriori disposizioni regolamentari appositamente recanti i “termini e le modalità per l'adeguamento degli impianti” di cui trattasi, intendendo in tal modo rendere di fatto inoperante la predetta scadenza del 31 dicembre 1998 e le relative conseguenze già prodottesi nell'ordinamento

Peraltro, tale ulteriore regime transitorio non ha trovato materiale applicazione nell'ordinamento.

Infatti, l'entrata in vigore della disciplina complessivamente costituita dagli artt. 107 – 121 del T.U. approvato con D.P.R. 380 del 2001 e identificata, come si è detto innanzi, quale Capo V (“Norme per la sicurezza degli impianti”) della Parte II (“Normativa tecnica per l'edilizia”) di tale testo normativo, è stata dapprima differita all'1 luglio 2006 per effetto dell'art. 5-bis, comma 2, del D.L. 27 maggio 2005 n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 2005 n. 148.

Successivamente, l'art. 11-quaterdecies, comma 13, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203 convertito con modificazioni in L. 2 dicembre 2005 n. 248 ha disposto nel senso che “entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:

a) il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;

c) la determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

d) la previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b)”.

In tal modo, quindi, è stata prefigurata dal legislatore l’emanazione di nuove disposizioni regolamentari che avrebbero totalmente ridisciplinato la materia degli impianti installati all’interno degli edifici.

Doveva, peraltro, da tutto ciò arguirsi che nel frattempo, perdurando la “sospensione” dell’entrata in vigore dell’art. 107 e ss. del T.U. approvato con D.P.R. 380 del 2001, seguitava ad applicarsi integralmente il “sistema” della L. 46 del 1990 e delle disposizioni regolamentari emanate in esecuzione della legge stessa e che, conseguentemente, dovevano essere nel frattempo comunque applicate le misure sanzionatorie nei confronti di coloro i quali, dopo la scadenza del 31 dicembre 1998, non avevano provveduto alla messa a norma degli impianti delle proprie abitazioni.

Risultava – tuttavia – di per sé sintomatico l’assunto dello stesso legislatore secondo il quale necessitava introdurre nell’ordinamento la “*definizione di un reale sistema di verifiche*”: sintomo evidente, questo, della sostanziale inapplicazione del regime a quello stesso tempo pur formalmente in vigore.

L’art. 1-quater del D.L. 12 maggio 2006 n. 173, convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2006 n. 228 ha, quindi, testualmente disposto che “il termine previsto dall’articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, è prorogato fino all’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e comunque non oltre il 1° gennaio 2007”.

La formulazione del disposto surriportato disegnava, peraltro, scenari di inquietante ambiguità normativa.

In buona sostanza, la disposizione normativa significava che il termine del predetto art. 5-bis, ossia il differimento all’1 luglio 2006 dell’entrata in vigore dell’art. 107 e ss. del T.U. approvato con D.P.R. 380 del 2001, era ulteriormente prorogato sino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina regolamentare che sarebbe stata emanata in applicazione delle surriportate “direttive” contenute nell’art.11-quaterdecies, comma 13, del D.L. 203 del 2005 convertito con modificazioni in L. 248 del 2005: ossia che l’art. 107 e ss. del T.U. approvato con D.P.R. 380 del 2001 e che le nuove disposizioni regolamentari, peraltro non più emanate in attuazione dello stesso *corpus* normativo contenuto negli artt. 107 – 121 del T.U. 380 del 2001 ma in attuazione delle “direttive” contenute nel predetto art. 11-quaterdecies, comma 13, del D.L. 203 del 2005 convertito con modificazioni in L. 248 del 2005 sarebbero concomitantemente divenute vigenti in una data comunque non successiva all’1 gennaio 2007.

In questo modo, quindi, implicitamente si assegnava alle nuove fonti regolamentari anche la funzione di innovare contestualmente la fonte legislativa gerarchicamente sovraordinata e “codificata”, per l’appunto, nel T.U. 380 del 2001, con ciò arrecando un deprecabile *vulnus*, in via sistematica, anche alla complessiva coerenza dell’ordinamento giuridico: coerenza che si era per l’innanzi inteso garantire proprio mediante la formazione di testi unici che organicamente riordinavano le diverse discipline di settore.

Nell’imminenza della scadenza dell’1 gennaio 2007 le intenzioni del legislatore sono state rese più chiare – ma, nondimeno, più dirompenti nelle conseguenze per quanto attiene alla complessiva coerenza sistematica dell’ordinamento – mediante l’art. 3, comma 1, del D.L. 28 dicembre 2006 n. 300, convertito in L. 26 febbraio 2007 n. 17, che così dispone: “Il termine previsto dall’art. 1-quater, comma 1, del D.L. 12 maggio 2006 n. 173 convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2006 n. 228, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e,

comunque, non oltre il 31 dicembre 2007. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati il regolamento di cui al D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del T.U. di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e la L. 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma”.

In buona sostanza, quindi, il legislatore, mediante tale disposizione:

1) ha estromesso dall’organica disciplina dell’attività edilizia contenuta nel T.U. approvato con il D.P.R. 380 del 2001 e – segnatamente – dalla parte del T.U. stesso riguardante la “normativa tecnica per l’edilizia”, ogni disciplina relativa alla “sicurezza degli impianti”; tale risultato è stato ottenuto abrogando gli artt. 107 – 121 del medesimo T.U., peraltro mai entrati in vigore;

2) ha prefigurato l’emanazione di disposizioni regolamentari recanti la disciplina “portante” della materia in attuazione delle “direttive” di massima sul contenuto di tali fonti normative secondarie enunciate dal predetto art. 11-quaterdecies, comma 13, del D.L. 203 del 2005 convertito con modificazioni in L. 248 del 2005;

3) ha fatto salvi, in tale disegno di complessiva “delegificazione” della materia, i soli artt. 8, 14 e 16 della L. 46 del 1990, rispettivamente contemplanti la disciplina del finanziamento della normazione tecnica in materia di impianti degli edifici adibiti ad uso civile<sup>10</sup>, le verifiche e il rilascio del certificato di collaudo<sup>11</sup>, nonché le sanzioni, contestualmente raddoppiate per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento.

---

<sup>10</sup> Ecco il testo dell’art. 8 della L. 46 del 1990: “Finanziamento dell’attività di normazione tecnica. 1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l’attività di ricerca di cui all’art. 3, terzo comma, del D.L. 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 1982, n. 597, è destinato all’attività di normazione tecnica, di cui all’art. 7 della presente legge, svolta dall’UNI e dal CEI. 2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull’ammontare del contributo versato dall’INAIL nel corso dell’anno precedente, è iscritta a carico del capitolo 3030 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti”.

Come ben si vede, il legislatore, lasciando affrettatamente in vigore l’articolo testè riportato, non si è preoccupato della circostanza che esso, allorquando testualmente rinvia “all’attività di normazione tecnica, di cui all’art. 7 della presente legge”, si riferisce ad un articolo della medesima L. 46 del 1990 che, al momento dell’entrata in vigore delle nuove norme regolamentari, viene abrogato.

Pertanto, il disposto in esame necessita – all’evidenza – di un’interpretazione c.d. “adeguatrice”, riferendo – ora – il medesimo richiamo al previgente art. 7 all’attività di normazione tecnica così come presupposta dallo *ius novum*.

Del resto, lo stesso D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, in pretesa “attuazione” del surriportato art. 8 della L. 46 del 1990, ne ha in buona sostanza riprodotto il contenuto, che è il seguente: “Finanziamento dell’attività di normazione tecnica 1. In attuazione dell’articolo 8 della legge n. 46/1990, all’attività di normazione tecnica svolta dall’UNI e dal CEI è destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall’Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l’attività di ricerca ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull’ammontare del contributo versato dall’INAIL è iscritta a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti”.

Deve dunque concludersi che il formale mantenimento in vigore dell’art. 8 della L. 46 del 1990 trova giustificazione soltanto nel principio contenuto nell’art. 23 Cost., in forza del quale – come è ben noto – “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.

<sup>11</sup> L’art. 14 della L. 46 del 1990 dispone, a sua volta, quanto segue: “Verifiche.1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell’ambito delle rispettive competenze, di cui all’articolo 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 15. 2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta”.

Anche in questo caso il legislatore non si è curato della circostanza che la disciplina legislativa confermata nella sua vigenza e contenuta nell’articolo testè riportato presuppone e richiama altro materiale legislativo, contenuto in altre

Per quanto attiene a queste ultime, va evidenziato che per effetto dell'“aggiornamento” del testo dell'art. 16 della L. 46 del 1990 imposto dall' art. 3, comma 1, del D.L. 300 del 2006 convertito in L. 17 del 2007, sarebbe di per sé richiesta un'interpretazione adeguatrice del testo originario del medesimo art. 16, tale da superare i suoi rigidi rinvii testuali alle altre disposizioni della medesima L. 46 del 1990, non più vigenti, mediante il riferimento alla nuova disciplina regolamentare.

Ciò, tuttavia, non risulta necessario in quanto – come si vedrà appresso – il nuovo regolamento, all'art. 15, reca una compiuta normativa sanzionatoria che non solo ridetermina in Euro il *quantum* del minimo e del massimo delle sanzioni originariamente prevista dalla legge, ma dettaglia le relative fattispecie<sup>12</sup>.

Va pure evidenziato che dopo la predetta scadenza del 31 dicembre 2007, non essendo stato ancora emanato il pur previsto decreto di riordino della materia, doveva intendersi entrato in vigore il Capo V del D.P.R. n. 380/2001: ciò ha comportato l- tra l'altro - che a decorrere dal 1° gennaio 2008, le persone fisiche che intendevano svolgere le attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti ad uso residenziale o produttivo, di cui all'art. 107 del D.P.R. n. 380 del 2001, avevano l'obbligo della iscrizione all' "Albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 109 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380", tenuto dalla Camera di Commercio della provincia in cui risiedevano o nella quale avevano eletto domicilio professionale.

Tale circostanza ha quindi indotto il legislatore ad inserire, in sede di conversione del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248 (c.d. decreto "Milleproroghe") nel frattempo emanato, un nuovo articolo che, in attesa dell'emanazione della normativa di riordino, sanasse, in qualche modo, la situazione che si era di fatto creata.

Pertanto, la L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge predetto e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008, Supplemento Ordinario n. 47, ha aggiunto l'art. 29-bis al testo originario del provvedimento, intitolato “*Proroga del termine in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici*”, del seguente tenore: “*Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: “31 dicembre 2007” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2008”.*

4. La nuova disciplina regolamentare è stata emanata con D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008.

L'art. 1 del decreto afferma che la disciplina contenuta in tale testo normativo “si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze”, precisando che “se l'impianto è connesso a reti di distribuzione”, la disciplina stessa “si applica a partire dal punto di consegna della fornitura”.

Va pertanto evidenziato che lo *ius novum* non riguarda più, come il “sistema” della L. 46 del 1990, i soli “impianti relativi agli edifici ad uso civile”, ma “posti” – per l'appunto – “al servizio degli edifici, indipendentemente dalla (loro) destinazione d'uso”.

Lo stesso articolo classifica, quindi, gli impianti anzidetti come segue:

disposizioni della stessa L. 46 del 1990 viceversa assoggettate ad abrogazione, nonché disposizioni regolamentari attuative a suo tempo emanate e – ora – anch'esse abrogate.

Conseguentemente, necessita – come per l'articolo della nota che precede – un'interpretazione parimenti “adeguatrice”, riferendo sia le “competenze” dei liberi professionisti “verificatori”, sia le modalità della loro nomina, alle nuove norme regolamentari emanate in attuazione dell' art. 11-quaterdecies, comma 13, del D.L. 203 del 2005 convertito con modificazioni in L. 248 del 2005.

<sup>12</sup> Peraltro, anche in questo caso va rilevato che il formale mantenimento in vigore dell'art. 16 della L. 46 del 1990 risponde all'esigenza di salvaguardare il principio contenuto nell'art. 23 Cost., in forza del quale – come già si è detto commentando la “sopravvivenza” dell'art. 8 della medesima L. 46 del 1990 – “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.



a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) impianti di protezione antincendio.

Si precisa – altresì – che “gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto”.

Ciò dunque significa che la disciplina in esame assolve ad esigenze esclusivamente riferibili a scelte dell'ordinamento interno italiano e che, se fonti normative comunitarie prevedono o prevederanno obblighi ulteriori, essi si aggiungono o si aggiungeranno alla disciplina contenuta nel medesimo D.M. 37 del 2008.

L'art. 2 del decreto reca, quindi, un opportuno elenco di definizioni tecniche, utili ai destinatari delle disposizioni contenute in tale testo normativo.

Pertanto, ai fini del decreto stesso si intende per:

a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente;

b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;

c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4 del decreto stesso;

d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;

e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere; nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;

f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;

g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;

h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;

i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;

l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

L'art. 3 dispone che le imprese iscritte nel registro delle imprese di cui al D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581 e successive modificazioni o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività riguardanti gli impianti descritti nell'art. 1 del medesimo decreto, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui al susseguente articolo 4, con la precisazione che tale responsabile deve svolgere tale funzione per una sola impresa e che la relativa qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti in questione presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività<sup>13</sup> e dichiarano contestualmente il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4 dello stesso decreto, richiesti per i lavori da realizzare<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Ossia, come si è detto innanzi: (ossia, come si è detto innanzi: a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) impianti di protezione antincendio.

<sup>14</sup> L'art. 4, a sua volta, dispone: *Requisiti tecnico-professionali*. 1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti: a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta; b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) (ossia per gli impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie) è di un anno; c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni; d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1. 2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2 (ossia, sempre (ossia, sempre per gli impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie), tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

Le imprese artigiane presentano la dichiarazione unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana.

Le altre imprese – viceversa - presentano la dichiarazione unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.

Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4 del decreto<sup>15</sup>.

Le imprese alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992.

Il certificato è rilasciato dalle competenti Commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla L. 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni, ovvero dalle competenti camere di commercio.

L'art. 5, intitolato, "Progettazione degli impianti", dispone che per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) del decreto medesimo (ossia, per tutti gli impianti, esclusi gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili) deve essere redatto un progetto da parte di un professionista iscritto negli albi professionali, secondo la specifica competenza tecnica richiesta, nei seguenti casi:

a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) (*ossia gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere*), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;

b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;

c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;

d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;

e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;

f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigoriferi/ora;

g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;

h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

---

<sup>15</sup> Cfr. la nota che precede.

Negli altri casi, - viceversa - il progetto è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice; in tale evenienza, a' sensi dell'art. 7, comma 2, dello stesso decreto, tale progetto è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.

Il medesimo art. 5 dispone che i progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte, e che i progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.

I predetti progetti obbligatoriamente redatti dai professionisti abilitati contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.

Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.

Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.

Il progetto obbligatoriamente redatto da professionista abilitato è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11 del decreto, ossia entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.

L'art. 6 del decreto obbliga, quindi, le imprese a realizzare gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente, rendendole responsabili della corretta esecuzione degli stessi.

Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.

Lo stesso articolo precisa – altresì – che, “con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni”.

Inoltre, il comma 3 dello stesso articolo 6 ripropone la medesima disciplina agevolatoria contenuta nelle disposizioni precedenti, affermando che gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

L'art. 7 dispone che al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui al predetto articolo 6.

Tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I dello stesso decreto, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto dell'impianto.

Come si è detto innanzi, nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.

In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto.

Nella dichiarazione di conformità e nel progetto, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.

La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto (ossia le imprese che sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4 del decreto), secondo il modello di cui all'allegato II del decreto medesimo.

L'art. 7 prevede pure che il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II possa essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.

Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2 (ossia, per gli impianti il cui progetto non deve essere redatto da un tecnico abilitato), da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Rimane comunque ferma in tali casi l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15 del decreto.

L'art. 8 obbliga il committente ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti di cui trattasi ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3.

Inoltre, il proprietario dell'impianto deve adottare le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.

Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6, da redigersi - come si è detto - nei casi in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile.

. La dichiarazione di conformità, ovvero la dichiarazione di rispondenza, deve essere consegnata anche nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, ovvero nel caso di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw.

Il medesimo obbligo è pure imposto per tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.

Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di 30 giorni senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità o di rispondenza, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.

L'art. 9 del decreto dispone che il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti soltanto previa acquisizione della dichiarazione di conformità, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

L'art. 10 reca disposizioni in materia di manutenzione degli impianti, precisando che essa non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di affidamento dell'incombente ad imprese abilitate, salvo quanto disposto in materia di manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato dal D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162 e dalle altre disposizioni vigenti a tale riguardo.

Risulta, inoltre, confermata – secondo quanto già previsto dalla disciplina previgente – l'esclusione dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo per le installazioni per apparecchi per usi domestici e per la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando peraltro l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.

L'art. 11 del decreto dispone che per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h) (ossia, tutti gli impianti, esclusi quelli di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 del D.P.R. 380 del 2001 del Comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5 del decreto, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.

Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, la quale provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, nonché alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112.

L'art. 12 del decreto dispone che all'inizio dei lavori per la costruzione o la ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui trattasi l'impresa installatrice affigga un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, qualora sia prevista la redazione del progetto da parte dei professionisti abilitati, nonché il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.

L'art. 13 del decreto fa obbligo ai soggetti destinatari delle prescrizioni del decreto medesimo di conservare la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, di consegnarla all'avente causa.

L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza.

Copia della stessa documentazione deve inoltre essere consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.

L'art. 15 del decreto disciplina - da ultimo - le sanzioni del nuovo "sistema", disponendo che per le violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del decreto (ossia, il mancato o l'irregolare rilascio del certificato di conformità o della dichiarazione di rispondenza) si applicano le sanzioni

amministrative da €100,00.- ad €1.000,00.- con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

Viceversa, per tutte le violazioni degli altri obblighi derivanti dal decreto stesso si applicano le sanzioni amministrative da €1.000,00.- ad €10.000,00.- con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.

La violazione reiterata per tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.

Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.

All'irrogazione delle sanzioni comunque provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

L'articolo in esame dispone – altresì – al suo ultimo comma che sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile <sup>16</sup>, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3 del decreto stesso, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Tutto ciò premesso, volendo quindi esporre in via necessariamente riassuntiva le principali differenze tra il precedente “sistema” della L. 46 del 1990 e il “sistema” attuale, si può dire che il D.M. 37 del 2008 innanzitutto abbandona la previsione di istituzione dell'Albo degli installatori qualificati SOA a suo tempo introdotta nella disciplina di cui all'art. 107 e ss. del T.U. approvato con D.P.R. 380 del 2001. .

A ben vedere, il D.M. 37 del 2008 non rappresenta un'autentica riforma della materia, ma costituisce un riordino mirato a razionalizzare, coordinare e integrare la precedente disciplina, mantenendo sostanzialmente invariata la precedente, originaria impostazione della L. 46 del 1990 e dei suoi provvedimenti attuativi.

Vanno peraltro evidenziate alcune non secondarie differenziazioni rispetto all'originario “sistema” della L. 46 del 1990:

1) l'**estensione del campo di applicazione** della disciplina a tutte le categorie di edifici privati e pubblici, qualunque ne sia la destinazione d'uso (cfr. art. 1, comma 1).

2) per quanto riguarda la **classificazione degli impianti**, vengono apportate alcune integrazioni delle denominazioni previste dalla precedente classificazione, apportando parziali ritocchi e accorpamenti (cfr. art. 1, comma 2).

---

<sup>16</sup> Cfr. il testo dell'art. 1418 c.c.: “*Cause di nullità del contratto*. [I]. Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. [II]. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa, la illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346. [III]. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge”. E' presumibile che, nell'intento degli estensori del decreto, si sia inteso conferire alla predetta clausola di nullità la valenza di “norma imperativa”, prevista dal primo comma dell'art. 1418 c.c. quale causa di nullità: ma a sommo avviso di chi scrive un divieto estemporaneamente introdotto con mera norma regolamentare e senza un previo supporto legislativo non può, di per sé, sostanziare una “norma imperativa”.

3) i **requisiti di qualificazione** professionale vengono innalzati e resi maggiormente selettivi; Risultano, quindi, aumentati i periodi di inserimenti in imprese abilitate del settore (cfr. art. 4).

4) è stato rafforzato il **rapporto esclusivo di “immedesimazione”** del responsabile tecnico, prevedendo che tale funzione possa essere svolta per una sola impresa e che tale qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa (cfr. art. 3, commi 1 e 2);

5) viene previsto che l’avvio dell’attività di installazione in forma di imprese sia regolato dalle norme vigenti in materia di **“dichiarazione di inizio attività”** seguita dalla "comunicazione di avvio dell’attività", in diretta applicazione dell’art. 19 della L. 241 del 1990 e successive modifiche (cfr. art. 3, comma 1), e non già a’ sensi dell’art. del D.P.R. 14 dicembre 1999 n. 558;

6) è **abbandonata la previsione di istituzione dell’Albo degli installatori qualificati SOA** a suo tempo introdotta nella disciplina di cui all’art. 107 e ss. del T.U. approvato con D.P.R. 380 del 2001.

7) **è’ stato introdotto in via generale il principio della redazione del progetto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti** (art. 5, comma 1); vengono previsti **due tipi: uno più complesso, redatto da professionisti e uno semplificato, redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice**; per gli impianti al di sopra di determinate soglie dimensionali, la redazione del progetto deve essere affidata a professionisti iscritti negli albi professionali, nell’ambito delle rispettive competenze tecniche, mentre per le altre opere di installazione al di sotto delle medesime soglie, la redazione del progetto può essere affidata, in alternativa, al responsabile tecnico dell’impresa installatrice (cfr. art. 5, comma 1);

8) **la dichiarazione di conformità corredata dal progetto deve essere depositata, a lavori conclusi, esclusivamente presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune, che a sua volta inoltra copia dello stesso alla Camera di Commercio per i conseguenti controlli e l’eventuale irrogazione delle sanzioni**;

9) è stato **innovato il regime sanzionatorio**, differenziando nell’entità più ridotta della sanzione comminabile non più la violazione dell’obbligo di servirsi di un’impresa abilitata, ma le ipotesi di mancato ovvero di erroneo rilascio del certificato di conformità o della dichiarazione di rispondenza; la competenza sanzionatoria è affidata in via esclusiva alle Camere di Commercio, che vi provvedono a’ sensi dell’art. 1 e ss. della L. 23 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche .

Certamente, molti appunti devono essere fatti al testo del D.M. 37 del 2008: tra questi, l’incompletezza del regime sanzionatorio, posto che non risultano convenientemente proceduralizzati gli incumbenti finalizzati alla contestazione delle sanzioni, a cominciare dallo stesso accesso nei locali che ospitano gli impianti: locali che per certo si configurano quale “domicilio” a’ sensi dell’art. 14 Cost., con la conseguenza che – in difetto di un assenso da parte del domiciliato e poiché si verte in tema non già di illeciti penali, ma di meri illeciti amministrativi – necessita un’espressa disposizione di legge che consenta l’accesso da parte di coloro che devono provvedere ai controlli e alla rilevazione delle eventuali infrazioni da sanzionare<sup>17</sup>.

A sommo avviso di chi scrive, sino a quando tale disposizione di legge non sarà emanata, i fatti costitutivi delle sanzioni previste dall’anzidetto art. 15 del decreto risulteranno, di fatto, non accertabili e, conseguentemente, le sanzioni stesse non saranno irrogabili.

Né vanno sottaciuti altri elementi di perplessità.

Si era infatti addirittura parlato di “blocco dei rogiti”: garanzie e documenti richiesti dal D.M 37 del 2008 sono di fatto difficili da prestare e reperire in tempi brevi; né il decreto stesso contempla

---

<sup>17</sup> Cfr. il testo dell’art. 14 Cost.: “Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali”.



una disciplina transitoria, posto che – attraverso l’obbligo indiscriminato delle certificazioni di conformità e delle dichiarazioni di rispondenza.

Come si è visto, la norma che interessa i contratti “*di trasferimento*” (espressione generica che comprende compravendite, donazioni, permutate, conferimenti eccetera), si identifica con l’articolo 13 comma 2, del decreto, nel quale è prescritto che l’atto: “riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza” e contiene in allegato la dichiarazione di conformità “ovvero la dichiarazione di rispondenza” dell’impianto.

La sanzione per l’inosservanza di tali obblighi non è la nullità dell’atto traslativo, ma l’applicazione di una sanzione amministrativa da mille a 10mila euro (articolo 15, comma 2).

La questione da affrontare è quella della possibile previsione di patti contrari che, dal tenore letterale della norma, parrebbe riferita solo all’allegazione delle predette dichiarazioni e non all’obbligo di garanzia.

Se così fosse, e se l’atto dovesse quindi inderogabilmente riportare la garanzia di conformità dell’impianto, dovrebbe derivarne che non è possibile la deroga convenzionale a tale garanzia e che, di conseguenza, la vendita di immobili dotati di impianti non a norma dovrebbe provocare la risarcibilità del danno patito dall’acquirente (danno evidentemente rappresentato, almeno, dalle spese occorrenti per la messa a norma).

Peraltro, sembra irragionevole ritenere che la norma renda non più possibile l’acquisto di un bene “nello stato in cui si trova in quanto, se fosse inderogabile l’obbligo di garanzia, non sembra possibile affermare che l’azione di risarcimento sia – a sua volta - irrinunciabile.

Sul punto è intervenuta una chiarificazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 marzo 2008 ha chiarito che l’obbligo di cui all’art. 13 del decreto è operante, “*salvo espressi patti contrari*”, come del resto espressamente contemplato nella formulazione letterale dell’articolo stesso: ciò, quindi, significa che le parti possono pure accordarsi nel senso che l’obbligo della messa a norma sia posto a carico del compratore, dando peraltro espressamente atto di ciò.

Ovviamente, in tale ipotesi il compratore ben potrà chiedere alla controparte una congrua riduzione del prezzo, ovvero il rimborso delle spese da lui affrontate.

L’altro fondamentale aspetto si identifica nella delimitazione dell’area di applicazione della nuova normativa.

Invero, l’art. 5 del decreto si riferisce a tutte le nuove costruzioni e a tutti gli edifici nei quali gli impianti siano stati oggetto di “*installazione*”, o “*ampliamento*”.

Per quanto attiene agli edifici non di nuova costruzione e sui quali non siano stati effettuati lavori impiantistici, per esempio quelli di distribuzione dell’elettricità e del gas, di automazione di cancelli e porte, radiotelevisivi, ecc., va evidenziato che l’art. 13 del decreto stesso rimanda al precedente articolo 7, comma 6, nel quale si contempla proprio il caso degli “impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto”: ipotesi, questa, nella quale la dichiarazione di conformità agli impianti è sostituita dalla dichiarazione di rispondenza, predisposta da un tecnico abilitato.

Quest’ultima dichiarazione va quindi allegata all’atto traslativo: e, quindi, la rispondenza sarà attestata solo se sussistente; in difetto, l’atto traslativo porterà in allegato una dichiarazione del professionista che attesta la non conformità degli impianti, ovvero contemplerà l’obbligo di messa a norma a carico dell’acquirente, “*monetizzabile*” per quanto detto innanzi.

5. A conclusione di tutto, va evidenziato che non sussiste per l’operatore socio-sanitario o sanitario che accede ad abitazioni per motivi inerenti al proprio ufficio alcun obbligo di segnalare le eventuali deficienze degli impianti ivi presenti all’autorità giudiziaria, non costituendo le relative fattispecie illeciti penali, ma meri illeciti amministrativi.

Né sussiste in capo allo stesso operatore un obbligo di informativa alla Camera di Commercio, esclusivamente competente a promuovere il procedimento sanzionatorio a’ sensi dell’art. 15 del decreto, nell’ipotesi in cui egli constati la mancata messa a norma da parte del proprietario, del conduttore o dell’utente dell’alloggio, posto che il medesimo art. 15 invero presuppone l’obbligo

di sanzionare le infrazioni “comunque accertate, anche attraverso verifica”, ma soltanto se le stesse sono “a carico delle imprese installatrici” e considerando, quindi, l’ipotesi in cui altri soggetti accertatori (membri dei corpi di polizia, funzionari degli uffici tecnici comunali, vigili del fuoco, ecc.) abbiano avuto accesso all’alloggio per le proprie finalità di istituto e abbiano ivi accertato le infrazioni, nel corso dei lavori.

L’operatore sanitario o socio-sanitario potrà, viceversa, rendersi parte diligente informando il proprietario o il conduttore dell’alloggio dei propri obblighi e dei propri diritti inerenti l’applicazione del D.M. 37 del 2000, e sensibilizzando comunque il destinatario del proprio intervento non soltanto sull’intrinseca importanza del “bene sicurezza” (fruibile sia dal singolo, sia dalla collettività) ma anche sulle consistenti sanzioni che potrebbero essere applicate a carico dei contravventori.